

MASSIMARIO

DELLA GIURISPRUDENZA DELLA MEDIAZIONE CIVILE

AGGIORNATO fino alla sentenza del Tribunale di Roma - 1.2.2018

ANNO 2018

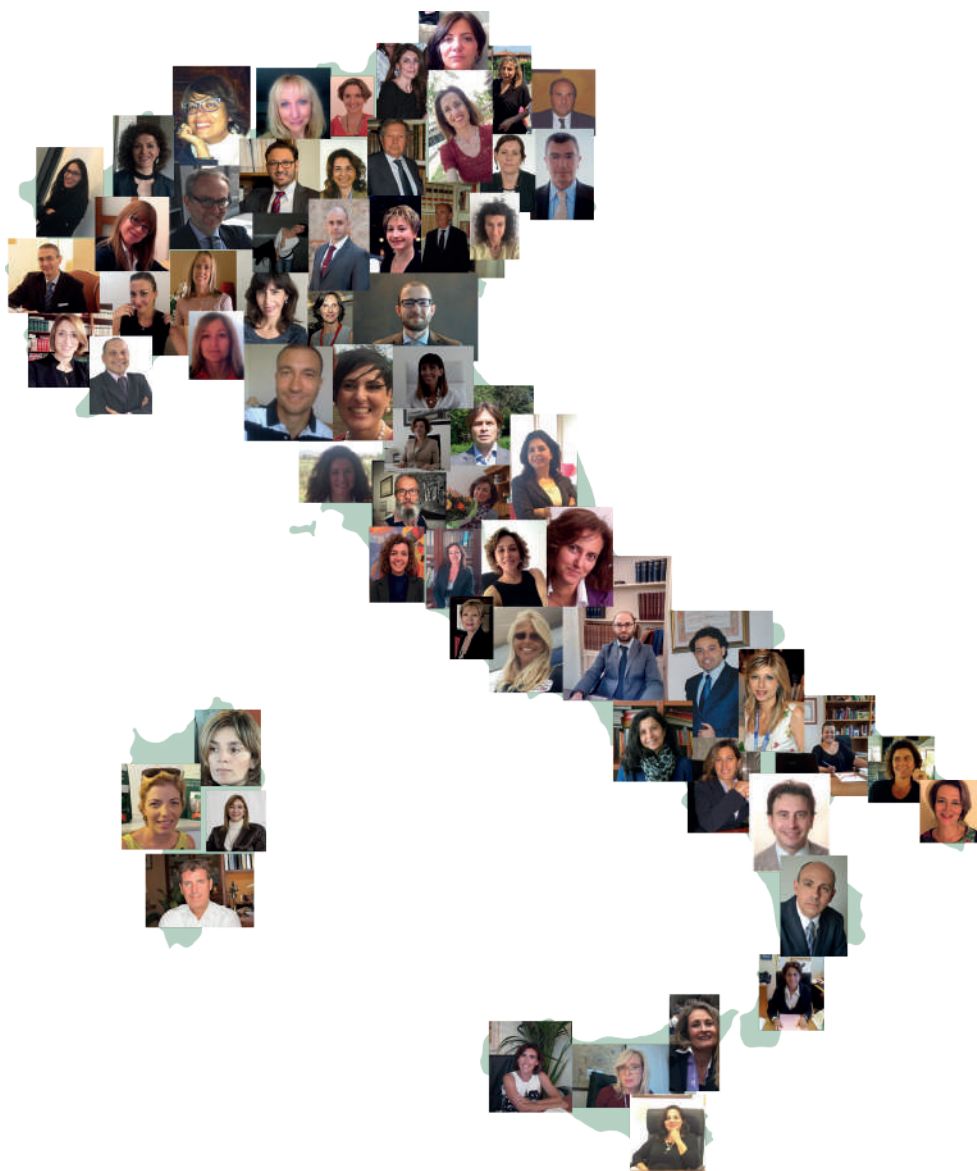
Spese di avvio
Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017

Sugli obblighi del primo incontro di mediazione
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017

Sulla condanna al pagamento di una somma ex art.96 c.p.c.
Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017

Sull'obbligo di esperire la mediazione
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 7.11.2017

La mediazione in Italia si chiama...



101
101MEDIATORI

Presentazione

Il Massimario della mediazione civile giunge alla sua terza edizione: una completa rassegna giurisprudenziale aggiornata alle più recenti pronunce, ma anche tante importanti novità a supporto degli operatori del diritto per gestire al meglio le procedure ed evitare gli errori ormai costantemente sanzionati dalla magistratura.

Non solo, quindi, una raccolta ragionata e sistematica delle pronunce giurisprudenziali in materia, ma un vero e proprio "strumentario" per mediatori ed avvocati: dal decalogo per il corretto svolgimento della mediazione alle regole sul contenuto della domanda.

Il Massimario diventa così il risultato ultimo dei tanti sforzi che 101Mediatori, con passione e determinazione, da sempre profonde nella diffusione della cultura della mediazione, sia come Ente di Formazione, sia

come Organismo di Mediazione, attivo fin dal 2011 in 13 città, con quasi cento qualificati mediatori e con percentuali medie di successo del 70%.

Ci auguriamo, dunque, che il Massimario possa diventare anche uno strumento a disposizione degli operatori privati (clienti ed imprese) per riflettere sulle molteplici potenzialità dell'istituto. E ciò non solo nei settori in cui la mediazione ha già dato prova di estrema efficacia (diritti reali e successioni su tutti), ma in ogni campo del diritto.

Vi aspettiamo in una delle nostre sedi per continuare a costruire insieme un percorso che possa essere di reciproca soddisfazione.

Buon lavoro.

101Mediatori

Massimario della mediazione 2018

INDICE PER ARGOMENTO

INVITO DEL GIUDICE A PERCORRERE LA MEDIAZIONE DELEGATA.....	pag. 9
<i>Tribunale di Benevento, Sentenza del 15.3.2017</i>	
<i>Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 26.4.2017</i>	
ONERE DI AVVIO	
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E IMPROCEDIBILITÀ.....	pag. 10
<i>Tribunale di Bologna, sentenza 4.7.2016</i>	
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017</i>	
<i>Tribunale di Rovigo, sentenza 17.3.2017</i>	
<i>Tribunale Termini Imerese, sentenza 15.11.2017 n. 1175</i>	
<i>Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 15.12.2017</i>	
ONERE DI AVVIO	
OPPOSIZIONE ALLO SFRATTO E IMPROCEDIBILITÀ.....	pag. 12
<i>Tribunale di Monza, sentenza del 1.12.2017</i>	
SPESE DI AVVIO.....	pag. 12
<i>Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017</i>	
PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE IN MEDIAZIONE.....	pag. 13
<i>Tribunale di Genova, sentenza 23.3.2017</i>	
OBBLIGHI DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE.....	pag. 13
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017</i>	
PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO.....	pag. 14
<i>Tribunale di Napoli nord, ordinanza 17.1.2017</i>	
<i>Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017</i>	
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 17.2.2017</i>	
<i>Tribunale di Palermo, sentenza 14.2.2017</i>	
<i>Giudice di Pace di Napoli, ordinanza 27.2.2017</i>	
<i>Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017</i>	
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6.4.2017</i>	
<i>Tribunale di Patti, ordinanza 25.5.2017</i>	

Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14.6.2017
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE..... pag. 17

Tribunale di Verona, sentenza 10.3.2017
Tribunale di Padova, sentenza 27.4.2017
Tribunale di Bari - Sez. Dist. Altamura, ordinanza 21.5.2017
Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017
Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017
Tribunale di Roma, sentenza 30.11.2017
Corte di Cassazione, ordinanza 18.1.2018 n. 1237/2018
Tribunale di Roma, sentenza 1.2.2018

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ..... pag. 20

Tribunale di Napoli, ordinanza 6.4.2017
Tribunale di Ravenna, sentenza 6.4.2017
Corte d'Appello di Milano, sentenza 10.5.2017

LA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA MEDIAZIONE..... pag. 21

Tribunale di Roma, sentenza 18.1.2017
Tribunale di Verona, ordinanza 21.2.2017
Tribunale di Palermo, ordinanza 6.5.2017

CTU IN MEDIAZIONE..... pag. 22

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 18.4.2017

PROPOSTA DEL MEDIATORE SU INVITO DEL GIUDICE..... pag. 22

TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24.2 – 13.3.2017, n. 98

PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C..... pag. 24

Tribunale di Torino, ordinanza 07.11.2016
Tribunale di Verona, sentenza 18.4.2017
Tribunale di Roma sentenza 5.10.2017

CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO..... pag. 25

Tribunale di Vasto, sentenza 12.12.2016

Tribunale di Verona, sentenza 14.2.2017
Tribunale di Mantova, sentenza 9.3.2017

CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI DI ASSISTENZA
IN MEDIAZIONE..... pag. 26

Tribunale di Varese, sentenza 7.4.2016
Tribunale di Lecce, sentenza 5.11.2016
Tribunale di Roma, sentenza 11.1.2018
Giudice di Pace di Torino, sentenza 19.1.2018

CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA EX ART.96 C.P.C..... pag. 27

Tribunale di Roma, sentenza 23.2.2017
Tribunale di Roma, sentenza 29.5.2017
Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017

NULLITÀ DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE..... pag. 28

Tribunale di Genova, sentenza 14.12.2016

USUCAPIONE..... pag. 29

Tribunale di Torino, sentenza 9.6.2016
Tribunale di Trieste, sentenza 17.2.2017
Tribunale di Nola, ordinanza 16.6.2017

ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE SU ACCORDO..... pag. 30

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017

VARIE..... pag. 30

Tribunale di Palermo, sentenza 26.6.2016
Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017
Tribunale di Savona, sentenza 2.3.2017
Corte di Cassazione, Sez. Civ. sent. 13.4.2017 n.9557
Tribunale di Messina, ordinanza 10.5.2017
Tar Lazio, sentenza del 19.7.2017
Tribunale, Roma, sez. VIII, sentenza 4.11.2017 n. 20690
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 7.11.2017

NATURA DEL TERMINE DI AVVIO MEDIAZIONE.....	pag. 33
---	---------

Tribunale di Vicenza, sentenza 12.1.2017

Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017

INDICE CRONOLOGICO

Anno 2016

<i>Tribunale di Varese, sentenza 7.4.2016.....</i>	pag. 26
<i>Tribunale di Torino, sentenza 9.6.2016</i>	pag. 29
<i>Tribunale di Palermo, sentenza 26.6.2016</i>	pag. 30
<i>Tribunale di Bologna, sentenza 4.7.2016</i>	pag. 10
<i>Tribunale di Lecce, sentenza 5.11.2016</i>	pag. 26
<i>Tribunale di Torino, ordinanza 7.11.2016</i>	pag. 24
<i>Tribunale di Vasto, sentenza 12.12.2016</i>	pag. 25
<i>Tribunale di Genova, sentenza 14.12.2016</i>	pag. 28

Anno 2017

<i>Tribunale di Roma, sentenza 18.1.2017</i>	pag. 21
<i>Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017</i>	pag. 19
<i>Tribunale di Palermo, sentenza 14.2.2017</i>	pag. 14
<i>Tribunale di Verona, sentenza 14.2.2017</i>	pag. 25
<i>Tribunale di Firenze, ordinanza 17.2.2017</i>	pag. 14
<i>Tribunale di Trieste, sentenza 17.2.2017</i>	pag. 29
<i>Tribunale di Verona, ordinanza 21.2.2017</i>	pag. 21
<i>Tribunale di Roma, sentenza 23.2.2017</i>	pag. 27
<i>Giudice di Pace di Napoli, ordinanza 27.2.2017</i>	pag. 15

<i>Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017</i>	pag. 30
<i>Tribunale di Savona, sentenza 2.3.2017</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Mantova, sentenza 9.3.2017</i>	pag. 25
<i>Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017</i>	pag. 10
<i>Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017</i>	pag. 15
<i>Tribunale di Verona, sentenza 10.3.2017</i>	pag. 17
<i>TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24.2 – 13.3.2017, n. 98</i> ..	pag. 22
<i>Tribunale di Benevento, sentenza del 15.3.2017</i>	pag. 9
<i>Tribunale di Rovigo, sentenza 17.3.2017</i>	pag. 10
<i>Tribunale di Genova, sentenza 23.3.2017</i>	pag. 13
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6.4.2017</i>	pag. 15
<i>Tribunale di Ravenna, sentenza 6.4.2017</i>	pag. 20
<i>Tribunale di Napoli, ordinanza 6.4.2017</i>	pag. 14
<i>Corte di Cassazione, sez. civ., sent. 13.4.2017 n.9557</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 18.4.2017</i>	pag. 22
<i>Tribunale di Verona, sentenza 18.4.2017</i>	pag. 24
<i>Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 26.4.2017</i>	pag. 9
<i>Tribunale di Padova, sentenza 27.4.2017</i>	pag. 17
<i>Tribunale di Palermo, ordinanza 6.5.2017</i>	pag. 21
<i>Tribunale di Messina, ordinanza 10.5.2017</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Patti, ordinanza 25.5.2017</i>	pag. 16
<i>Tribunale di Roma, sentenza 29.5.2017</i>	pag. 27
<i>Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14.6.2017</i>	pag. 16
<i>Tribunale di Nola, ordinanza 16.6.2017</i>	pag. 29
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017</i>	pag. 13 e 16
<i>Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017</i>	pag. 18
<i>Tar Lazio, sentenza 19.7.2017</i>	pag. 32
<i>Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017</i>	pag. 28
<i>Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017</i>	pag. 30
<i>Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017</i>	pag. 12
<i>Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017</i>	pag. 18
<i>Tribunale di Roma, sez. VIII, sentenza 4.11.2017 n. 20690</i>	pag. 32
<i>Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza 7.11.2017</i>	pag. 33
<i>Tribunale di Termini Imerese, sentenza 15.11.2017 n. 1175</i>	pag. 11
<i>Tribunale di Roma, sentenza 30.11.2017</i>	pag. 18
<i>Tribunale di Monza, sentenza 1.12.2017</i>	pag. 12
<i>Tribunale di Genova, sentenza 14.12.2016</i>	pag. 28
<i>Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 15.12.2017</i>	pag. 11

Anno 2018

<i>Tribunale di Roma, sentenza del 11.1.2018</i>	pag. 26
<i>Corte di Cassazione, ordinanza del 18.01.2018 n. 1237/2018</i>	pag. 19
<i>Giudice di Pace di Torino, sentenza 19.1.2018</i>	pag. 27
<i>Tribunale di Roma, sentenza 1.2.2018</i>	pag. 19

Invito del giudice a percorrere la mediazione delegata

| ***Tribunale di Benevento, sentenza del 15.3.2017***

L'art. 5 del DLgs 28/2010 consente al giudice, valutata la natura della causa, di disporre l'esperimento del tentativo di mediazione. Se, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, si accerta che l'invito a percorrere la mediazione delegata non è stato correttamente adempiuto la responsabilità ricade sull'opponente.

Proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo l'attore sceglie di instaurare un procedimento conforme al principio della ragionevole durata del processo. Di contro, grava sull'opponente che instaura un ordinario giudizio di cognizione l'onore di promuovere il tentativo di mediazione. Dunque, nel caso in cui l'opponente non si attiva per presentare l'istanza di mediazione la pronuncia di improcedibilità travolgerà esclusivamente il procedimento di opposizione non verificandosi nessuna conseguenza negativa per il procedimento monitorio instaurato dal creditore.

| ***Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 26.4.2017***

Per "mediazione disposta dal Giudice" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione.

Vedi anche

Corte d'Appello di Milano, sentenza 10.5.2017

Tribunale di Bari - Sez. Dist. Altamura, ordinanza 21.5.2017

Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017

Onere di avvio

Opposizione a decreto ingiuntivo e improcedibilità

Tribunale di Bologna, sentenza 4.7.2016

Per il tribunale di Bologna l'onere di avvio della mediazione grava sulla parte che deve proporre tempestivamente l'opposizione. La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel termine prefissato, comporta l'improcedibilità del giudizio e l'acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata.

Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017

In alcuni casi il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità, può ritenere più opportuno porre l'onere dell'avvio della mediazione in capo all'opposta. A tale conclusione giunge il Tribunale di Pavia, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla celebre sentenza Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie. Sulla base di tale distinzione è quindi opportuno modulare l'onere di avvio.

Tribunale di Rovigo, sentenza 17.3.2017

Il Tribunale di Rovigo ritiene di condividere l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 24629 del 3 dicembre 2015) per il quale: "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010" che deve essere interpretato in conformità alla costituzione e alla ratio della mediazione. Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente cristallizzazione del decreto ingiuntivo opposto in caso di mancato avvio.

Tribunale Termini Imerese, sentenza 15.11.2017 n. 1175

Il Tribunale di Termini Imerese affronta la tematica relativa a chi tra opponente e convenuto opposto spetti dar corso alla procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Giudice accoglie l'interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è "l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile".

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 15.12.2017

Importante presa di posizione del Tribunale di Napoli Nord in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari. Secondo il giudicante l'onore di avviare il procedimento di mediazione grava sull'opposto e non, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con il provvedimento 24629/15, sull'opponente. Il Giudice napoletano ritiene di dover dissentire dall'orientamento espresso dalla Corte di Legittimità rifacendosi al principio secondo il quale l'avvio del procedimento di mediazione è a carico di chi vuole far valere in giudizio un diritto. Dunque, in materia di decreto ingiuntivo, a carico di colui che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di parte opposta.

L'opponente, infatti, non può essere chiamato ad avviare la mediazione per il sol fatto di utilizzare uno strumento ritenuto processualmente dispendioso come quello dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Quest'ultimo, infatti, è l'unico strumento che lo stesso ha a disposizione per far valere i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l'ingiunzione.

Vedi anche

Tribunale di Vicenza, sentenza 12.1.2017

Onere di avvio

Opposizione allo sfratto e improcedibilità

Tribunale di Monza, sentenza 1.12.2017

L'art 5 del D. L.vo n. 28/2010 definisce la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione prevedendo, però, anche una importante eccezione.

Tale disposizione, infatti, non si applica "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice di procedura civile". Dunque, solo una volta mutato il rito, diventa obbligatorio esperire il tentativo di mediazione. Cosa accade, però, se nessuna delle parti si attiva e dunque la condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo di mediazione non viene soddisfatta? È obbligatorio, in tal caso, che il giudice intervenga con una dichiarazione di improcedibilità che, come ribadito nella sentenza in commento, non travolge l'ordinanza di rilascio.

Ciò accade in quanto se il giudizio a cognizione piena non sfocia in una pronuncia di merito che prende il posto dell'ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell'ordinanza di rilascio stessa mancando una pronuncia di merito che possa assorbirla o caducarla.

Spese di avvio

Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017

Per indennità si intende "l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi" (D.M. n.180/2010 art. 1). Tale importo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Al fine di individuare i soggetti tenuti a versare l'indennità quando la mediazione verte su una divisione ereditaria, è importante considerare ogni partecipante come centro di interessi a sé stanti. Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l'indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti.

L'assunto: più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità, non è nel caso di specie applicabile. Ciascun erede, infatti, è titolare di interessi autonomi ed è tenuto al pagamento dell'indennità. Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.

Procura speciale rilasciata dalla parte in mediazione

Tribunale di Genova, sentenza 23.3.2017

L'assenza di idonea procura a rappresentare la parte obbliga il mediatore a chiudere la mediazione con un verbale negativo per assenza della parte, la quale andrà condannata al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Obblighi del primo incontro di mediazione

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017

La partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione è un requisito indispensabile per il corretto svolgimento della stessa. La mediazione è istituto pensato per rendere le persone autrici del proprio destino e mira a sovvertire una cultura giuridica che le considera poco capaci di gestire i propri interessi. Tali ragioni, alle quali va aggiunta la natura personalissima dell'accordo che conclude la mediazione, attribuiscono all'avvocato che partecipa al procedimento in esame un ruolo di assistenza e non di rappresentanza. Ragion per cui la partecipazione alla mediazione non è delegabile salvo i casi di obiettiva impossibilità della parte a partecipare.

Partecipazione personale della parte e dell'avvocato

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17.1.2017

Nella mediazione delegata è necessaria la presenza personale della parte oltre che dell'avvocato, il quale non può sostituire il cliente. Nel caso della mediazione esperita dal solo legale e quindi in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea.

Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017

L'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l'obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento (es.: comparsa in mediazione del solo difensore).

Tribunale di Palermo, sentenza 14.2.2017

Il ricorso giudiziale e la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sono improcedibili se durante la mediazione entrambe le parti, personalmente assenti, sono rappresentate dai rispettivi avvocati che, come noto, hanno una funzione di assistenza e non di rappresentanza.

Tribunale di Firenze, ordinanza 17.2.2017

Nell'ordinanza in commento il giudice ha invitato gli avvocati a depositare in cancelleria una nota in cui indicare le modalità di

svolgimento della mediazione, ed in particolare: - in merito all'eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l'avvio dell'effettivo procedimento di mediazione; - in merito ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, anche ai fini del regolamento delle spese processuali.

Giudice di Pace di Napoli, ordinanza 27.2.2017

La mediazione può dirsi correttamente esperita solo con la presenza personale della parte anche quando il convenuto non aderisce alla procedura. La mancata ed ingiustificata comparizione in qualunque tipologia di mediazione, comporta la condanna per la parte assente al versamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017

La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri soggetti). Conseguenza di ciò è che l'assenza personale di una delle parti comporta l'inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l'improcedibilità della domanda. L'assenza personale di una delle parti comporta l'inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l'improcedibilità della domanda. Grava sul mediatore, sul quale incombe l'onere di verificare e di garantire la puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6.4.2017

L'art. 8 c. 1 d.lgs. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, "le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". Dato il

chiaro tenore letterale della norma sopra riportata deve ritenersi che la partecipazione all'incontro debba essere personale della parte o, al più, del suo procuratore speciale che sia a conoscenza dei fatti e munito del potere di conciliare. Va quindi sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che non compaia avanti al mediatore.

Tribunale di Patti, ordinanza 25.5.2017

Incombe sul mediatore l'onere di verbalizzare i motivi eventualmente adottati dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14.6.2017

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la normativa italiana non può imporre l'obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr, se, come in effetti avviene nel caso italiano, consente al consumatore la possibilità di ritirarsi successivamente.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 26.6.2017

La partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione è un requisito indispensabile per il corretto svolgimento della stessa. La mediazione è istituto pensato per rendere le persone autrici del proprio destino e mira a sovvertire una cultura giuridica

che le considera poco capaci di gestire i propri interessi. Tali ragioni, alle quali va aggiunta la natura personalissima dell'accordo che conclude la mediazione, attribuiscono all'avvocato che partecipa al procedimento in esame un ruolo di assistenza e non di rappresentanza. Ragion per cui la partecipazione alla mediazione non è delegabile salvo i casi di obiettiva impossibilità della parte a partecipare.

Vedi anche

Tribunale di Roma, sentenza 5.10.2017

Conseguenze della mancata partecipazione

| ***Tribunale di Verona, sentenza 10.3.2017***

La Banca che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza mai addurre nessuna giustificazione di tale sua scelta va condannata al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010.

| ***Tribunale di Padova, sentenza 27.4.2017***

La mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione. Quando l'assenza è priva di giustificazione come nel caso in commento, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.

| ***Tribunale di Bari - Sez. Dist. Altamura, ordinanza 21.5.2017***

Le parti devono avere ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la

possibilità di utilizzo dell'articolo 116 cpc, a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito.

Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017

L'art.8 co. IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Anche le spese che seguono la soccombenza sono aumentate per la ingiustificata adesione al procedimento di mediazione.

Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017

La condotta dell'Assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice impedendo il buon esito della procedura, integra certamente il requisito del dolo o della colpa grave e va sanzionata con la condanna ai sensi dell'art.96 co III° cpc ad una somma parametrata – per entità – alla natura dell'assicurazione.

Tribunale di Roma, sentenza 30.11.2017

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. Tale principio è stato perfettamente applicato dal Tribunale di Roma nella sentenza in commento in quanto, a seguito della mancata partecipazione a ben 3 incontri disposti dal mediatore, il Giudice ha ritenuto opportuno derogare il principio generale secondo il quale le spese seguono la soccombenza.

Tale deroga è stata possibile non in conseguenza della previsione contenuta nell'articolo 96 (che richiede la sussistenza della soccombenza), ma grazie alla previsione dell'art 92 del c.p.c. nella parte in cui realizza un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti (art 88 c.p.c.). Dunque non partecipare alla mediazione, che è sempre più considerata dal legislatore un istituto idoneo a garantire alla società una giustizia dai tempi umani, è comportamento dal quale può discendere la condanna alla spese anche per la parte non soccombente.

Corte di Cassazione, ordinanza 18.1.2018 n. 1237/2018

L'art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att. Per tali controversie l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale. Tale obbligo sussiste anche quando la controversia ha ad oggetto la revoca dell'amministratore di condominio? Secondo la Corte di Cassazione la risposta deve essere affermativa. Infatti, nonostante l'art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra la revoca dell'amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell'azione di revoca all'incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Tribunale di Roma, sentenza 1.2.2018

Formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c è facoltà del giudice ricollegare alla mancata accettazione della stessa lo svolgimento della mediazione. In materia di responsabilità medica, infatti, prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligatorio l'esperimento di un tentativo di mediazione o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva. Qualora si opti per la procedura di mediazione la mancata partecipazione di una delle parti, se non giustificata dalla presenza di validi motivi, autorizza il giudice ad escludere la ripetizione delle spese alla parte vincitrice in presenza della violazione dei principi di lealtà e probità.

Vedi anche

Tribunale di Patti, ordinanza 25.5.2017

Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14.6.2017

Svolgimento della mediazione - principio di effettività

Tribunale di Napoli, ordinanza 6.4.2017

In mediazione le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato ed esperire effettivamente la procedura a pena della improcedibilità della domanda. Se durante l'incontro non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti. L'eventuale impedimento all'effettivo svolgimento o il motivo del rifiuto della proposta dovranno essere comunicati dalle parti al giudice.

Tribunale di Ravenna, sentenza 6.4.2017

Per il Tribunale di Ravenna il mancato esperimento della mediazione "ante causam" nelle materie in cui questa è obbligatoria, provoca la improcedibilità del successivo giudizio. La scelta operata dal legislatore è chiara nel sottrarre alla disponibilità delle parti la tempistica prevista per il suo svolgimento e non vale a sanare il vizio processuale l'eventuale avvio della mediazione in corso di causa.

Corte d'Appello di Milano, sentenza 10.5.2017

L'art.8 D.Lgs.28/2010 prevede che, durante il primo incontro, il mediatore debba verificare in concreto se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolarne l'esperimento) e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti. Logica vuole, pertanto, che sia svolta invece una vera e propria sessione di mediazione, nell'ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto.

Vedi anche

Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 26.4.2017

La domanda riconvenzionale nella mediazione

Tribunale di Roma, sentenza 18.1.2017

Per il Tribunale di Roma la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (essendo, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.).

Tribunale di Verona, ordinanza 21.2.2017

La domanda riconvenzionale su una delle materie previste previste dall'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, deve essere devoluta preliminarmente alla mediazione, e con essa anche le domande che non vi sono soggette, al fine di favorire un proficuo esperimento della fase conciliativa.

Tribunale di Palermo, ordinanza 6.5.2017

Non è obbligatorio esperire una nuova mediazione sulle domande spiegate dal convenuto in riconvenzionale e dai terzi o nei confronti dei terzi chiamati in causa. La mediazione civile deve intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo e pertanto non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio già avviato.

Ctu in mediazione

| ***Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 18.4.2017***

Quando la controversia investe questioni puramente tecniche o contabili come nel caso in commento (rideterminazione del conto corrente ordinario per interessi, spese e commissioni illegittimamente applicate), il giudice può disporre la mediazione delegata e invitare il mediatore a nominare un consulente iscritto presso l'Albo del tribunale che dovrà attenersi ai quesiti già formulati dal giudice. In tal modo, il mediatore potrà formulare una proposta sulla base della perizia e l'elaborato peritale potrà essere acquisito d'ufficio dal giudice nel caso le parti non addivenissero ad alcun accordo.

Proposta del mediatore su invito del giudice

| ***TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24.3 - 13.3.2017, n. 98***

Una recentissima pronuncia del Tar Abruzzo, Sezione di Pescara, è intervenuta in materia di mediazione civile obbligatoria e, segnatamente, in ordine all'onere del mediatore di formulare un proposta di conciliazione, anche in assenza della concorde volontà delle parti. Il caso in esame riguarda un tentativo di mediazione obbligatoria esperito dalla ricorrente con l'Asl di Pescara, nel corso della quale il procuratore speciale dell'Azienda ha dichiarato di non voler proseguire nella procedura conciliativa ed il mediatore, quindi, si è limitato a dichiarare l'esito negativo del procedimento. La ricorrente impugna innanzi al TAR il regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara, nella parte in cui, all'articolo 7 comma 4, prevede che "Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione"; e all'articolo 8 comma 2 prevede che "In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta".

Secondo la ricorrente tali norme sono in contrasto con l'articolo 11 co. 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui "Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13". Il TAR ritiene il ricorso manifestamente fondato nel merito con riferimento all'azione di annullamento del regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Pescara, per violazione della norma di legge contenuta nell'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, chiarissimo nel prevedere che "Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione". Il Tribunale sottolinea la «funzione attiva e deflattiva della mediazione», «non limitata cioè ad una mera ricognizione dell'attività delle parti», funzione che la citata disposizione di fonte primaria assicura mediante l'espressa previsione della possibilità per il mediatore di formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti. «E' a tal proposito appena il caso di rilevare» - aggiunge il TAR - «che è chiaro interesse della medesima ricorrente a partecipare ad un valido procedimento di mediazione prima di intraprendere un giudizio civile, nel caso in questione non ancora instaurato (cfr. Tribunale ordinario di Milano, prima sez. civile, ordinanza del 26 febbraio 2016; nonché l'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove dispone che "Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione")». L'interpretazione del TAR appare in linea con la Direttiva del Ministro della Giustizia del 5 novembre 2013 che ha sottolineato come il procedimento di mediazione debba costituire «un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie», dovendosi censurare quelle interpretazioni idonee a confinarlo in una mera condizione di procedibilità e in un «vuoto ed oneroso adempimento burocratico». Le parti comparse in mediazione risultano, infatti, titolari di uno specifico interesse – di natura c.d. strumentale – alla formulazione di una proposta conciliativa. La formulazione della proposta in presenza di una sola delle parti rappresenta, quindi, un chiaro indice della funzione pubblicistica – e non prettamente negoziale – dell'istituto della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.

Proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c.

Tribunale di Torino, ordinanza 7.11.2016

Se il giudice in corso di causa propone una conciliazione ai sensi dell'art.185 bis cpc e le parti non accettano, può disporre la mediazione d'ufficio. In tal caso la condizione di procedibilità si intenderà superata solo se nel primo incontro le parti svolgeranno effettivamente il tentativo di mediazione.

Tribunale di Verona, sentenza 18.4.2017

La mediazione delegata può essere opportunamente anticipata dalla proposta del giudice ex art. 185 bis cpc. L'esito negativo di tale iniziativa non rende del tutto vana la procedura di mediazione se il mediatore potrà assumere la proposta come base per un autonomo tentativo di conciliazione.

Tribunale di Roma, ordinanza 05.10.2017

In tema di proposta di mediazione avanzata dal giudice ex art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, assume rilevanza primaria l'effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. La mediazione è un istituto che nasce non come antagonista dell'ordinario processo dinanzi alla autorità giudiziaria bensì come strumento pensato per garantire agli interessi di ciascuna parte la più ampia tutela possibile. Dunque, al fine di rendere più proficua la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è obbligatorio non solo che le stesse siano presenti personalmente ed assistite dai propri avvocati ma anche che vadano oltre il primo incontro a carattere informativo.

Condanna al pagamento del contributo unificato

Tribunale di Vasto, ordinanza 12.12.2016

La decisione di non partecipare ad un incontro di mediazione deve necessariamente essere personale, consapevole, informata e soprattutto motivata. Il rifiuto accompagnato da una comunicazione contenente le ragioni dello stesso ed inviata prima dell'espletamento del primo incontro è un atto di mera cortesia. Dunque, la banca o qualsiasi altro soggetto tenuto a partecipare alla mediazione che annuncia la sua assenza per iscritto illustrandone le ragioni, tiene un comportamento contrario alle disposizioni di legge in quanto esprime un dissenso non consapevole e non informato. Tale comunicazione, quindi, non consente alla parte di evitare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 con facoltà per il giudice di irrogarla anche prima della conclusione del processo.

Tribunale di Verona, sentenza 14.2.2017

Il giudice condanna la convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato versato.

Tribunale di Mantova, sentenza 9.3.2017

Non può essere irrogata alla convenuta la sanzione pecuniaria per ingiustificata assenza in mediazione, se la parte istante non produce in udienza il verbale di mediazione e non permette al giudice di verificare se il rifiuto di partecipare possa ritenersi ingiustificato.

Condanna al pagamento delle spese legali di assistenza in mediazione

Tribunale di Varese, sentenza 07.4.2016

Devono essere compensate le spese di giudizio quanto la parte vittoriosa nel processo è rimasta assente in mediazione, sì da impedire alla controparte di conoscere per tempo le ragioni che avrebbero sconsigliato di promuovere un giudizio su pretese rivelatesi infondate

Tribunale di Lecce, sentenza 5.11.2016

La parte che ricorre alla mediazione a causa del comportamento scorretto tenuto dalla convenuta durante la fase stragiudiziale in violazione del dovere di correttezza, è condannata al pagamento delle relative spese di procedura del tentativo di conciliazione.

Tribunale di Roma, sentenza 11.1.2018

L'art.75 del D.P.R. 115/2002 detta la disciplina in materia di gratuito patrocinio. Analizzando il profilo letterale della norma deve intendersi che tale istituto è applicabile alle sole attività a carattere giudiziale svolte dall'avvocato. Inoltre, l'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che, quando la procedura è prevista come condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice, all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità se la parte dispone dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma, quindi, nulla dice in riferimento al compenso spettante all'avvocato, limitandosi a disciplinare il rapporto della parte ammessa al patrocinio con l'organismo scelto per il procedimento di mediazione. Sulla base delle suindicate previsioni normative il Tribunale di Roma, seppur contrariamente all'orientamento dominante, conclude che non possono porsi a carico dello Stato i compensi spettanti all'Avvocato che ha assistito la parte nel procedimento di mediazione.

Giudice di Pace di Torino, sentenza 19.1.2018

Illuminante e recente sentenza del Giudice di Pace di Torino che ha riconosciuto la risarcibilità da parte della compagnia assicurativa delle spese legali extragiudiziali afferenti al procedimento di mediazione: "(omissis) in conformità a recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale forense ha natura di danno emergente, afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell'esito futuro presumibile di un giudizio, alla stregua delle allegazioni attoree, secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo (docc. 5, 7 e 10 – parte attrice), avente ad oggetto il risarcimento del danno subito e non solo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (C.C. Sez. IV, n. 6422/17)".

Condanna al pagamento di una somma ex art.96 c.p.c.

Tribunale di Roma, sentenza 23.2.2017

La giurisprudenza, ribadisce, ancora una volta, che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice costituisce comportamento scorretto. Ne consegue che l'applicazione dell'art.96 co. III° c.p.c. alla fattispecie della mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata non è solo questione ed interesse dell'istituto della mediazione, al cui presidio soccorrono (anche) norme interne alla legge che la disciplina (art. 8 decr.lgs.28/2010), ma ben di più e prima, di disciplina del processo e di condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice. (Art. 96 c.p.c., mediazione ed art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, sentenza 29.5.2017

Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5 co. II° D.Lgs. 28/2010, ovvero l'invito ad avviare la mediazione, integra i presupposti della colpa grave (se non dolo) ed

è confermato in giurisprudenza. Pertanto, nel caso in commento, è indubbia la sussistenza della gravità della colpa (se non del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di disattendere l'ordine del Giudice) della H. Assicurazioni che non ha aderito alla convocazione in mediazione senza fornire, per quanto risulta, alcuna spiegazione o ragione (senza nulla comunicare - neanche a mero livello di usuale bon ton - al mediatore dell'Organismo compulsato dall'attrice; né a verbale dell'udienza di verifica del 3.12.2015). La compagnia assicurativa va quindi condannata ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento di 10 mila euro.

Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017

Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art.96 comma 3 cpc, la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa. Tale quid sussiste nel caso in cui l'Assicurazione rimane assente nella mediazione disposta dal giudice. In presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell'Assicurazione M. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. (nel caso in commento, l'assicurazione è stata condannata al pagamento di 26 mila euro di spese legali).

Nullità dell'accordo di mediazione

Tribunale di Genova, sentenza 14.12.2016

Quando le parti raggiungono un accordo di mediazione sulle procedure da adottare per l'affidamento e l'esecuzione dei futuri lavori edilizi del condominio, la successiva delibera assembleare contraria alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può neppure in astratto costituire motivo di invalidità della stessa, ma

al più concretare un inadempimento contrattuale degli accordi intercorsi tra le parti. Nel caso in questione, peraltro, gli accordi di mediazione non fissavano in modo inderogabile una sequenza procedimentale da utilizzare in caso di lavori.

Usucapione

Tribunale di Torino, sentenza 9.6.2016

Ai sensi dell'art. 45 L.F. anche gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione sono opponibili alla procedura concorsuale soltanto se trascritti nei registri immobiliari prima dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.

Tribunale di Trieste, sentenza 17.2.2017

L'accordo raggiunto in mediazione tra le parti col quale si accerta l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio può essere prodotto nel successivo giudizio. In tal caso, il giudice stante la mancata contestazione dei fatti può accelerare il processo rinviando la causa già per la precisazione delle conclusioni.

Tribunale di Nola, ordinanza 16.6.2017

Qualora si renda necessario anche la notifica dell'istanza di mediazione come avviene per l'atto di citazione, può essere eseguita ricorrendo alla notifica per pubblici proclami al fine di rendere edotti i terzi dell'avvio della mediazione, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale su istanza della parte interessata (il caso in commento riguardava l'accertamento della usucapione).

Iscrizione di ipoteca giudiziale su accordo

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017

Il verbale di accordo stipulato in mediazione è titolo per l'iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell'atto da parte del conservatore. Su tale contenuto, infatti, ha signoria esclusiva la volontà negoziale espressa dalle parti, all'uopo opportunamente assistite dai rispettivi difensori, mentre l'efficacia che ne consegue è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali l'accordo si è raggiunto.

Varie

Tribunale di Palermo, sentenza 26.6.2016

Se l'accordo di mediazione è nullo la responsabilità risarcitoria ricade sull'Organismo (il caso riguardava un accordo raggiunto su una divisione ereditaria con una parte priva della qualità di erede). Il rapporto tra l' Organismo e le parti può essere inquadrato come un contratto misto in cui accanto alle regole del mandato trovano applicazione le norme che disciplinano l'appalto di servizi, ovvero quelle relative alla prestazione d'opera. In questo ambito, la prestazione svolta dall'Organismo di mediazione attraverso l'opera di terzi (nella specie il mediatore che è un professionista qualificato), esige che sia assicurata, anzitutto, la validità dell'accordo raggiunto sotto il profilo formale e sostanziale, a nulla rilevando che le parti siano assistite da un difensore. Pertanto se l'accordo è nullo per fatto doloso o colposo del mediatore sarà chiamato a risponderne ex art.1228 c.c. l'Organismo.

Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017

E' valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata dall'Organismo direttamente al domicilio della parte anziché

del legale costituito in giudizio. Secondo il tribunale di Rimini, l'art. 4 del D.lgs. 28/2010 non prevede alcun onere di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.

Tribunale di Savona, sentenza 2.3.2017

Se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. In tal caso la legge è chiara nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto. Non a caso, proprio l'art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte "anche a cura della parte istante", onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell'ente di mediazione.

Corte di Cassazione, Sez. Civ. sent. 13.4.2017 n.9557

Le decadenze processuali avverate prima dell'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione sollevata dal convenuto, nel giudizio, si considerano maturate. La mediazione, infatti, precisa la Corte, costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, pertanto, con l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, così come restano maturate le decadenze già verificatesi.

Tribunale di Messina, ordinanza 10.5.2017

Il differimento dell'incontro di mediazione deve essere comunicato correttamente al convenuto per consentirne la sua partecipazione. L'omessa comunicazione costituisce una violazione del principio del contraddittorio che rende nulla la procedura di mediazione.

Tar Lazio, sentenza 9.7.2017

Il mediatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. n.180 del 2010, deve necessariamente possedere una serie di requisiti tra i quali: l'onorabilità, l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e, fondamentale soprattutto se si parla (come nel caso di specie) di avvocati che esercitano anche la professione del mediatore, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Secondo il Codice Deontologico Forense l'avvertimento è la più lieve delle sanzioni applicabili all'avvocato. Seguono la censura, la sospensione ed infine la radiazione. Deve dunque ritenersi legittima la decisione del Tar che, analizzando il ricorso presentato da un avvocato sottoposto alla sanzione della censura, ha confermato la cancellazione dello stesso dall'albo dei mediatori per via della perdita dei requisiti sopra esposti. Il Ministero, infatti, oltre a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 180/2012 al momento della richiesta di iscrizione effettua una continua attività di monitoraggio che porta, nel caso in cui vengano meno le qualità richieste dalla norma, alla cancellazione dell'interessato dall'albo dei mediatori. Secondo il Collegio, infine, le disposizioni del D.M. effettuano una corretta gradazione tra le diverse ipotesi sanzionatorie. Infatti, nel caso in cui venga irrogata la più lieve sanzione dell'avvertimento, l'avvocato conserva le caratteristiche richieste per l'iscrizione all'albo e di conseguenza può continuare ad esercitare la sua attività di mediatore.

Tribunale, Roma, sez. VIII, sentenza 4.11.2017 n. 20690

Ancora una recente sentenza in tema di mediazione. In questo caso, il Tribunale di Roma ha dichiarato la improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui le parti abbiano inserito, a livello contrattuale, la clausola di mediazione e, successivamente, invece di procedere con il procedimento ex D.lgs 28/2010 e succ. mod., abbiano subito iniziato la causa civile. Anche, quindi, in caso di clausola contrattuale, quando non si rientra nelle materie obbligatorie ex lege, la mediazione deve essere esperita preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza 7.11.2017

L' art. 4 del D.Lgs. n.28/10 pone a carico dell'Avvocato l'obbligo di informare il cliente sulla possibilità o sull'obbligo di esperire la mediazione. Dunque non è motivazione valida per evitare di sostenere le spese legate al procedimento di mediazione addurre una colpa del mediatore per mancato adempimento dell'onore informativo. Ciò vale soprattutto quando sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, in assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni, viene chiaramente indicato che l'entrata in mediazione comporta il pagamento delle indennità fissate dallo scaglione di riferimento. È compito dell'avvocato non soltanto avvisare il cliente della possibilità di avviare il procedimento di mediazione ma anche leggere il regolamento che la disciplina, dandone allo stesso immediata contezza.

Vedi anche

Tribunale di Nola, ordinanza 16.6.2017

Natura del termine di avvio mediazione

Tribunale di Vicenza, sentenza 12.1.2017

Il termine per l'avvio della mediazione ha natura perentoria. L'opponente – su cui grava l'onere di coltivare il giudizio di opposizione – che avvia tardivamente la mediazione subisce gli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio di merito.

Tribunale di Cagliari, sentenza 8.2.2017

Il termine di quindici giorni disposto con ordinanza dal giudice per l'avvio della mediazione deve intendersi perentorio, sia in ragione della sua funzione che delle conseguenze decadenziali ad esso connesse. Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l'improcedibilità della domanda giudiziale.



**È migliore e più sicura
una pace certa
che una vittoria sperata.**

Tito Livio
Ab urbe condita, I sec. a.e.c.



101MEDIATORI

**Milano Torino Padova Brescia Verona Prato Follonica Grosseto
Frosinone Roma Olbia Sassari Lecce**

www.101mediatori.it - info@101mediatori.it

Milano, Via Falcone n. 6
Torino, Via Vassalli Eandi n.26
Padova, Via Nona Strada n. 23
Brescia, Via Cipro n.1
Verona, Via Scuderlando
Prato, Via Querceto n. 27
Follonica, Via Industria n. 1070

Grosseto, Via Siria n. 40
Frosinone, Via Cicerone n. 129
Roma, Via Giulio Cesare n. 71
e V.Le Staz. S. Pietro n. 65
Olbia, C/O Sps-Aeroporto
Sassari, Viale Italia n. 5
Lecce, Via Porta d'Europa

NR VERDE 800 910676